

Di seguito le nuove misure introdotte e in **vigore**:

- Individuazione e **ruolo del preposto**. Il preposto deve essere espressamente **individuato**. Non solo sovrintende ed effettua attività di vigilanza, ma può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. È inoltre obbligato a interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori in caso di mancata osservazione o persistenza dell'inosservanza.
- **Obbligo** di formazione per il Datore di Lavoro.
- **Importanza dell'addestramento**: la verifica dell'efficacia della formazione deve avvenire durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Consiste in un'esercitazione applicata e una prova pratica anche della procedura di lavoro e non solo delle attrezzature, macchine, sostanze, ecc... Questi interventi di addestramento dovranno inoltre essere tracciati in un apposito registro (anche informatizzato).
- **Sospensione dell'attività imprenditoriale** nei seguenti casi: mancanza redazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP, mancata fornitura dei dispositivi di protezione anti caduta, lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione, presenza di conduttori nudi in tensione senza protezioni idonee, mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti, omessa vigilanza su rimozione o modifica dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS), mancata di protezioni verso il vuoto e mancata applicazione delle armature di sostegno.

Entro **giugno 2022** invece dovrà essere approvato un Accordo Stato-Regioni che fornirà chiarimenti e indicazioni sui contenuti e le modalità applicative dei seguenti punti:

- **Formazione per il Datore di Lavoro** con relativo aggiornamento periodico, al pari di dirigenti e preposti.
- Rimodulazione della **formazione** e dell'**aggiornamento** del **preposto**. L'attività di formazione sarà obbligatoriamente erogata con modalità **in presenza** (scompare quindi la possibilità della modalità e-learning). L'aggiornamento sarà **biennale**, invece che quinquennale, e solo in presenza.
- Saranno individuate modalità di **verifica finale di apprendimento** obbligatoria per tutti i corsi formativi e di aggiornamento.